



Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria Perugia – Via Benedetta, 14

Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019. Testo Modificato e corretto.

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1	Disposizioni normative	p. 1
ART. 2	Definizioni	p. 2
ART. 3	Destinatari	p. 3
ART. 4	Benefici a concorso	p. 3
ART. 5	Risorse	p. 4
ART. 6	Rimborso tassa regionale	p. 4
ART. 7	Servizi a pagamento	p. 5
ART. 8	Posti letto disponibili e priorità di assegnazione	p. 5
ART. 9	Modalità di presentazione delle istanze	p. 5
ART. 10	Termini per la presentazione delle istanze	p. 6
ART. 11	Modalità di corresponsione dei contributi in denaro	p. 7

TITOLO II

BORSA DI STUDIO

ART. 12	Requisiti generali di ammissione	p. 7
ART. 13	Requisito di iscrizione	p. 8
ART. 14	Requisiti di merito studenti matricole	p. 8
ART. 15	Requisiti di merito studenti anni successivi	p. 9
ART. 16	Requisiti di merito specializzandi e dottorandi	p. 9
ART. 17	Determinazione dei requisiti di merito	p. 9
ART. 18	Crediti bonus	p. 10
ART. 19	Requisiti di reddito	p. 10
ART. 20	Determinazione dei requisiti di reddito	p. 10
ART. 21	Studente indipendente	p. 12
ART. 22	Periodo di fruizione della borsa di studio	p. 12
ART. 23	Servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito	p. 13
ART. 24	Importi e tempi di erogazione	p. 14
ART. 25	Condizione di studente fuori sede	p. 16
ART. 26	Cause di esclusione	p. 17

TITOLO III

CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

ART. 27	Requisiti di ammissione e priorità di assegnazione	p. 17
ART. 28	Periodo di permanenza all'estero	p. 17
ART. 29	Importi e tempi di erogazione	p. 17
ART. 30	Cause di esclusione	p. 18

TITOLO IV

INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'

ART. 31	Individuazione dei destinatari	p. 18
ART. 32	Requisiti generali di ammissione e di iscrizione	p. 18
ART. 33	Requisiti di merito	p. 18
ART. 34	Requisiti di reddito	p. 19
ART. 35	Periodi di fruizione dei benefici	p. 19
ART. 36	Importi e tempi di erogazione della borsa di studio	p. 20
ART. 37	Assegnazione del posto letto	p. 21
ART. 38	Norme di rinvio	p. 21

TITOLO V

GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITA'

ART. 39	Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio	p. 21
ART. 40	Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio PO FSE Umbria 2014 – 2020	p. 21
ART. 41	Elenchi degli idonei al contributo di mobilità internazionale	p. 22
ART. 42	Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari	p. 22
ART. 43	Opposizioni	p. 22

TITOLO VI

SERVIZI A PAGAMENTO

ART. 44	Requisiti di ammissione, periodi e condizioni di fruizione dei servizi a pagamento	p. 22
ART. 45	Servizio abitativo a pagamento	p. 24
ART. 46	Servizio di ristorazione a tariffa agevolata	p. 24

TITOLO VII

CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47	Controlli sui requisiti e sulla documentazione	p. 25
ART. 48	Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi	p. 26
ART. 49	Sanzioni	p. 27
ART. 50	Trattamento dei dati personali	p. 27
ART. 51	Disposizioni finali	p. 28
	Allegato 1	p. 29
	Allegato 2	p. 30

ART. 1
Disposizioni normative

1. Il presente bando disciplina le procedure di assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario a.a. 2018/2019 tenendo conto, in particolare, delle seguenti normative:
 - a. Legge 2 dicembre 1991, n. 390 *“Norme sul diritto agli studi universitari”*;
 - b. Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - c. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 *“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390”*;
 - d. Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 *“Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)”*;
 - e. Legge 28 dicembre 1995, n. 549 *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
 - f. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)”*;
 - g. Decreto Ministeriale 15 marzo 2018, n. 218 *“Aggiornamento degli importi delle borse di studio anno accademico 2018/2019”*;
 - h. Decreto Ministeriale 27 marzo 2018, n. 248 *“Aggiornamento dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente ISEE e dell'indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente ISPE”*;
 - i. Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 3 maggio 2018 *“Definizione dell'elenco dei Paesi particolarmente poveri, caratterizzati anche dalla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, per l'anno accademico 2018/2019”* (Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2018);
 - j. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* come integrato e corretto con decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217;
 - k. Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - l. Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 *“Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese”*;
 - m. Regolamento AgID – Presidenza del Consiglio dei Ministri recante le modalità attuative per la realizzazione dello SPID (articolo 4, comma 2, DPCM 24 ottobre 2014);
 - n. Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
 - o. Regolamento (CE) n. 1303/2013 *“Disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”*;
 - p. Regolamento (CE) n. 1304/2013 *relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio*;
 - q. Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;
 - r. Regolamento delegato UE n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
 - s. Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013;
 - t. Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento(UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda la determinazione dei target

- intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- u. Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
 - v. Legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 "Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenda per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)";
 - w. Legge regionale 18 dicembre 1996, n. 29 "Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (TDSU)";
 - x. Deliberazione Giunta Regionale n. 726 del 29/06/2018 "PO FSE Umbria 2014-2020, Asse 3, priorità di investimento 10.2, Azione 10.5.2 "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Linee guida per l'a.a. 2018/2019".

ART. 2 Definizioni

1. **Adicod:** codice identificativo numerico dell'ADiSU assegnato allo studente al momento dell'accREDITamento che contrassegna anche la tessera mensa personale.
2. **Spid:** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è il sistema di autenticazione che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, e dei privati aderenti, con un'identità digitale unica (<https://www.spid.gov.it/riciedi-spid>). L'identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che sono rilasciate all'utente e che permettono l'accesso a tutti i servizi online.
3. Definizioni relative alla **borsa di studio**
 - a. **borsa di studio annuale:** borsa di studio in denaro assegnata agli studenti beneficiari iscritti all'università per l'anno accademico 2018/2019. Include la fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio (quest'ultimo per gli studenti fuori sede che ne fanno richiesta) dal 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019, con l'esclusione del mese di agosto 2019. Il contributo in denaro è assegnato in relazione alla fascia ISEE di appartenenza e al proprio *status* di studente (in sede, pendolare, fuori sede);
 - b. **borsa di studio semestrale:** borsa di studio in denaro assegnata agli studenti beneficiari frequentanti l'ultimo semestre in corso dell'a.a. precedente. Il contributo in denaro è pari al 50% della quota di borsa di studio annuale. Include la fruizione gratuita dei servizi mensa e alloggio (quest'ultimo per gli studenti fuori sede che ne fanno richiesta) dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019. Definizioni relative all'**iscrizione universitaria**
 - a. **Atenei ed istituti universitari con sede in Umbria:**
 - I. Università degli studi di Perugia,
 - II. Università per Stranieri di Perugia,
 - I. Conservatorio di Musica "F. Morlacchi" di Perugia,
 - II. Istituto Superiore di Studi Musicali "G. Briccialdi" di Terni,
 - III. Accademia Belle Arti "Pietro Vannucci" di Perugia,
 - IV. Istituto Universitario di Mediazione Linguistica per Interpreti e Traduttori di Perugia;
 - b. **Corsi di studio:**
 - I. corsi di laurea,
 - II. corsi di laurea magistrale,
 - III. corsi di laurea magistrale a ciclo unico,
 - IV. corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato;
 - c. **Anni successivi:** studenti che si iscrivono ad anni di corso successivi al primo;
 - d. **Matricole:** studenti iscritti ad un primo anno di corso di studio;

- e. **Dottorandi:** studenti iscritti ad un dottorato di ricerca;
 - f. **Specializzandi:** studenti iscritti ad una scuola di specializzazione.
4. Definizioni relative alla **categoria studente**
- a. **Beneficiari:** studenti in possesso dei requisiti di iscrizione, merito e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio, risultati assegnatari del beneficio nella relativa graduatoria sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'Agenzia. Laddove il beneficio concesso sia sostenuto da risorse provenienti dal PO FSE Umbria 2014-2020, ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013, all'art. 2, punto 12, il termine "beneficiario" va inteso quale "destinatario finale", ovvero "una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario";
 - b. **Idonei (non beneficiari di contributo in denaro):** studenti in possesso dei requisiti di iscrizione, merito e reddito ai fini del conseguimento dell'idoneità alla borsa di studio non assegnatari del contributo in denaro, ma fruitori dei servizi a titolo gratuito;
 - c. **Conferme anni successivi:** studenti idonei iscritti nell'a.a. 2018/2019 ad anni di corso successivi al primo, già beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2017/2018;
 - d. **Conferme matricole:** studenti idonei iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2018/2019 al primo anno di un corso di laurea magistrale, già beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2017/2018;
 - e. **Nuove assegnazioni matricole:** studenti idonei iscritti nell'a.a. 2018/2019 al primo anno di un corso di studio;
 - f. **Nuove assegnazioni matricole magistrale:** studenti idonei iscritti o che intendono iscriversi per l'a.a. 2018/2019 al primo anno di un corso di laurea magistrale, non beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2017/2018;
 - g. **Nuove assegnazioni anni successivi:** studenti idonei iscritti nell'a.a. 2018/2019 ad anni di corso successivi al primo, non beneficiari di borsa di studio nell'a.a. 2017/2018;
 - h. **Studente in sede:** studente residente nel comune presso il quale ha sede il corso di studi frequentato o nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1, in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
 - i. **Studente pendolare:** studente residente nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1, in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
 - j. **Studente pendolare con disagio:** studente residente nei comuni individuati alla Tabella dell'Allegato 1, in riferimento alla sede universitaria di frequenza, impiegano con i mezzi pubblici più di 60 minuti per raggiungere la sede universitaria a causa dell'organizzazione del servizio pubblico;
 - k. **Studente fuori sede:**
 - I. studente italiano residente in comune diverso da quelli individuati nella Tabella dell'Allegato 1;
 - II. studente il cui nucleo familiare non risiede in Italia.

ART. 3 Destinatari

1. Possono partecipare al concorso per l'assegnazione delle borse di studio e dei contributi di mobilità internazionale ed accedere ai servizi a pagamento tutti **gli studenti che si iscrivono nell'a.a. 2018/2019 ai corsi di studio, alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca** istituiti presso gli Atenei e gli istituti di livello universitario umbri (fatto salvo quanto disciplinato all'art. 27, comma 1, lettera c.).
2. Possono, altresì, partecipare gli studenti che non si iscrivono all'a.a. 2018/2019 in quanto frequentanti l'ultimo semestre in corso dell'a.a. 2017/2018.

ART. 4 Benefici a concorso

1. Sono messi a concorso i seguenti benefici:
 - a. **Borsa di studio:** la borsa di studio è un contributo in denaro quantificato, in modo distinto, sulla base del comune di residenza dello studente (che in riferimento alla sede del corso di studi frequentato ne determina la condizione di studente "in sede", "pendolare" e "fuori sede") ed in

relazione alla condizione economica (fascia ISEE di appartenenza). **Tutti gli studenti risultati beneficiari o idonei non beneficiari** nella graduatoria di borsa di studio hanno diritto alla **fruizione gratuita del servizio mensa**. Tutti gli studenti beneficiari o idonei non beneficiari fuori sede possono richiedere la **fruizione gratuita del posto letto**, purché non abbiano compiuto i 28 anni di età alla data di scadenza dell'istanza di borsa di studio. L'idoneità alla borsa di studio da inoltre diritto al **rimborso** delle tasse di iscrizione universitarie precisando che l'Agenzia provvederà alla restituzione esclusivamente della somma corrisposta a titolo di **tassa regionale per il diritto allo studio universitario**, il resto degli importi versati sarà rimborsato direttamente dagli atenei/istituti universitari umbri;

- b. **Contributo di mobilità internazionale:** Il contributo di mobilità internazionale, secondo quanto disposto dall'art. 10 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, consiste in un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari, a condizione che il periodo di studio o tirocinio trascorso all'estero abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti (ad eccezione dei programmi *post laurea*) nell'ambito del corso di studi frequentato presso uno degli atenei o istituti universitari umbri, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

ART. 5

Risorse

1. Le borse di studio e i contributi per la mobilità internazionale saranno concesse nel numero consentito dai **finanziamenti** assegnati all'Agenzia dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (**MIUR**) nell'ambito del piano di riparto del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio per l'anno 2018 e dalla Regione.
2. Nell'ambito del POR FSE Umbria 2014-2020 Asse 3, Priorità di investimento 10.2 , Obiettivo specifico 10.5, Azione 10.5.2 "Borse di studio ADiSU" rivolto allo specifico sostegno alla partecipazione ai corsi di laurea e laurea magistrale funzionali alla realizzazione della strategia regionale per la specializzazione intelligente, sono sostenute **borse di studio in denaro** destinate a studenti:
 - a. iscritti ad anni successivi al primo;
 - b. in possesso dei requisiti di cui al Titolo II del Bando, esclusivamente iscritti ai corsi di studio afferenti ai seguenti Dipartimenti dell'Università degli Studi di Perugia:
 - I. Dipartimento di chimica, biologia e biotecnologie
 - II. Dipartimento di ingegneria
 - III. Dipartimento di ingegneria civile e ambientale
 - IV. Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e ambientali
 - V. Dipartimento di matematica e informatica
 - VI. Dipartimento di medicina
 - VII. Dipartimento di medicina sperimentale
 - VIII. Dipartimento di economia
 - IX. Dipartimento di scienze farmaceutiche
 - X. Corsi di studio interdipartimentali "Produzioni animali", "Ingegneria per l'ambiente e il territorio", "Ingegneria civile", "Biotecnologie molecolari e industriali";
 - c. con crediti formativi universitari conseguiti e verbalizzati alla data del 10/08/2018 (ex art. 15 del presente Bando).
3. Per gli studenti beneficiari di borsa di studio PO FSE 2014-2020 i servizi mensa e alloggio sono erogati a valere sui fondi statali e regionali.

ART. 6

Rimborso tassa regionale

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario **versata per l'a.a. 2018/2019, sarà rimborsata d'ufficio per un importo pari ad euro 140,00:**

- a. agli studenti inseriti nell'elenco degli idonei alla borsa di studio, di cui agli artt. 39, comma 1, e 40, comma 1, del presente bando, all'esito positivo del controllo dei requisiti di merito, reddito e iscrizione;
- b. agli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%, a seguito dell'acquisizione degli elenchi degli aventi diritto da parte degli atenei o istituti di livello universitario di riferimento. Ai fini del rimborso mediante bonifico su c/c gli studenti di cui alla presente lettera sono tenuti a comunicare le relative coordinate bancarie/postali accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it - Sezione Rimborso tassa regionale studenti con disabilità; diversamente l'Agenzia procederà al pagamento mediante quietanza al beneficiario.

ART. 7

Servizi a pagamento

1. L'Agenzia consente l'accesso a tariffa agevolata ai servizi abitativi e ristorativi presso le strutture dislocate sul territorio regionale in prossimità delle sedi universitarie.
2. Per l'a.a. 2018/2019 sono erogati i seguenti servizi:
 - a. **Posto letto "residuo" a pagamento per studenti fuori sede** concesso esclusivamente a condizione che, terminate le procedure di assegnazione dei posti letto gratuiti per studenti idonei alla borsa di studio, risultino ulteriori disponibilità di alloggio. Tale servizio non dà diritto alla conferma del posto letto nell'anno accademico successivo;
 - b. **Servizio di ristorazione a tariffa agevolata.**

ART. 8

Posti letto disponibili e priorità di assegnazione

1. **I posti letto disponibili** presso le residenze universitarie, per l'a.a. 2018/2019, sono in totale n. 1093:
 - a. sede di Perugia n. 1020;
 - b. sede di Terni n. 73 (di cui 46 da confermare).
2. **L'Agenzia procederà alle assegnazioni degli alloggi secondo il seguente ordine di priorità:**
 - a. idonei alla borsa di studio per studenti fuori sede;
 - b. idonei alla borsa di studio per studenti pendolari con disagio;
 - c. richiedenti posto letto "residuo" a pagamento.
3. Con successivo decreto dell'organo di vertice dell'Agenzia possono essere individuati ulteriori criteri di priorità.

ART. 9

Modalità di presentazione delle istanze

1. E' possibile presentare domanda per i benefici a concorso e a pagamento esclusivamente tramite le apposite istanze digitali disponibili sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.adisu.umbria.it nella sezione Istanze digitali.
2. Coloro che presentano domanda per la prima volta e non hanno mai effettuato la procedura di accreditamento possono effettuarla nella sezione Istanze digitali - Accreditamento oppure possono:
 - a. accedere tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
 - b. utilizzare le credenziali di accesso all'area SOL – Segreteria On Line nella sezione Istanze digitali – Login Ateneo (se studenti dell'Università degli Studi di Perugia).
3. Le istanze devono essere compilate entro le rispettive date di scadenza, pena l'esclusione.
4. Lo studente può modificare l'istanza già inviata, esclusivamente entro la data di scadenza fissata dal bando per ciascun beneficio/servizio. Il sistema informatico dell'Agenzia considererà valida l'ultima istanza modificata e confermata.
5. I dati dell'accREDITamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

ART. 10**Termini per la presentazione delle istanze**

1. Le istanze per l'ammissione ai benefici a concorso e ai servizi a pagamento dovranno essere inviate *on line* **entro le ore 12.00** delle date di seguito elencate. Il mancato rispetto dei termini costituisce **causa di esclusione** dal concorso, ad eccezione del termine per il contratto alloggio a titolo oneroso. Il sistema elettronico certifica la data e l'ora esatta dell'invio dell'istanza.

ISTANZA	SCADENZA	DESTINATARI
DOMANDA DI BORSA DI STUDIO	4 settembre 2018	Tutti gli studenti
	30 novembre 2018	Studenti matricole di corsi ad accesso programmato nazionale
	29 marzo 2019	Studenti matricole di scuole di specializzazione istituite dopo la pubblicazione del manifesto degli studi
TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE DI REDDITO	2 ottobre 2018	Completamento istanza ISEE 2018 per il Diritto allo Studio
	13 novembre 2018	Trasmissione documentazione redditi esteri
TRASMISSIONE CONTRATTO ALLOGGIO A TITOLO ONEROSO	13 novembre 2018	Tutti gli studenti
	10 dicembre 2018	Studenti matricole di corsi ad accesso programmato nazionale
	10 aprile 2019	Studenti matricole di scuole di specializzazione istituite dopo la pubblicazione del manifesto degli studi
DOMANDA DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE	4 settembre 2018	Tutti gli studenti
	31 marzo 2019	Studenti che partecipano a bandi pubblicati dopo la scadenza del 4 settembre 2018
SERVIZI A PAGAMENTO	30 giugno 2019	Posto letto a pagamento residuo
	31 marzo 2019	Ristorazione a tariffa agevolata

2. **I suddetti termini devono essere rispettati da tutti gli studenti**, compresi coloro che potranno iscriversi per l'a.a. 2018/2019 soltanto dopo le date indicate, ovvero dopo aver superato test o prove di ammissione o dopo aver conseguito la laurea di primo livello.

3. Per gli studenti **matricole di corsi ad accesso programmato e di scuole di specializzazione istituite dopo la pubblicazione del manifesto degli studi**, la trasmissione della documentazione di reddito deve essere effettuata entro i rispettivi termini di scadenza previsti per la domanda di borsa di studio (vedi tabella precedente comma 1).

ART. 11

Modalità di corresponsione dei contributi in denaro

1. Tutte le **erogazioni in denaro** - fatto salvo quanto previsto all'art. 6, comma 1, lettera b. - verranno **effettuate esclusivamente mediante bonifico** su conto corrente intestato/cointestato allo studente (sia bancario che postale) o su codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative intestate allo studente (sia postali che bancarie). Non sono previste diverse modalità di corresponsione, anche per importi inferiori a euro 1.000,00, compreso il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

TITOLO II

BORSA DI STUDIO

ART. 12

Requisiti generali di ammissione

1. **Per essere ammessi** al concorso, fermo restando il possesso del **requisito di iscrizione** di cui al successivo art. 13, gli studenti devono possedere i seguenti **requisiti generali di ammissione**:
- aver trasmesso l'istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità ed entro i termini disciplinati dal bando dagli artt. 9 e 10;
 - non essere stato beneficiario di borsa di studio per lo stesso anno di corso per il quale si concorre nell'a.a. 2018/2019;
 - non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca della tessera mensa;
 - non concludere la propria carriera universitaria alla data del 30 settembre 2018;
 - non essere già in possesso di un diploma di laurea di pari o superiore livello;
 - non essere iscritti a Scuole di Specializzazione dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368;
 - non essere beneficiari per l'a.a. 2018/2019 di borsa di studio per i Dottorati di ricerca di cui al D. Lgs. 3 luglio 1998, n. 210;
 - non essere beneficiari per l'a.a. 2018/2019 di borsa di studio o analogo beneficio di prestazione sociale agevolata concessi da altre Amministrazioni pubbliche – comprese quelle assegnate dal Ministero Affari Esteri (MAE) – di importo superiore ad euro 1.100,00, ad eccezione di quelle concesse ai sensi del D.M. del 04/09/2013, n. 755;
 - non essere iscritti per l'a.a. 2018/2019 come ripetenti o fuori corso intermedio, indipendentemente dal numero di crediti acquisiti;
 - rientrare nei periodi di fruizione della borsa di studio disciplinati dal bando ai sensi dell'art. 22;
 - se destinatari di provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire a seguito di dichiarazione di decadenza dai benefici, aver provveduto, nelle modalità e nei tempi stabiliti, alla corresponsione delle somme dovute all'Agenzia per i benefici indebitamente goduti, riferiti ai bandi di concorso delle precedenti annualità.
2. **Per il conseguimento dell'idoneità** alla borsa di studio è necessario possedere contemporaneamente i **requisiti di merito e reddito di cui a successivi artt. 14, 15, 16 e 19**.

ART. 13

Requisito di iscrizione

1. Per essere ammessi al concorso per la concessione delle borse di studio occorre procedere al perfezionamento dell'iscrizione universitaria, **inderogabilmente**, entro le seguenti **scadenze, distinte per tipologia di corso di studio**:
 - a. **corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico**: entro le scadenze previste dai rispettivi manifesti degli studi;
 - b. **scuole di specializzazione** (ad esclusione di quelle dell'area medica di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368) e **dottorati di ricerca** che non prevedono erogazioni di borsa: entro le scadenze previste dai rispettivi bandi di concorso;
 - c. **corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato nazionale**: entro il 30 novembre 2018.
2. Le scadenze di cui al precedente comma 1 non rilevano ai fini dell'ammissione alla **borsa di studio semestrale**, per il conseguimento della quale è infatti **sufficiente l'iscrizione all' accademico 2017/2018**.
3. Al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso non è necessario aver provveduto alla regolare iscrizione universitaria, in sede di compilazione della stessa è infatti prevista la semplice dichiarazione di volersi iscrivere ad un corso di studio universitario. Qualora lo studente provveda ad iscriversi ad un corso di studio diverso da quello dichiarato nell'istanza, dovrà comunicarlo tempestivamente accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, alla sezione *Istanze digitali - Richiesta di riesame e rettifica – Istanza di rettifica*.
4. **Il mancato perfezionamento dell'iscrizione universitaria - entro le scadenze di cui al precedente comma 1 - comporta l'esclusione dal concorso.**

ART. 14

Requisiti di merito studenti matricole

1. Per gli studenti matricole di corso di laurea, corso di laurea magistrale e corso di laurea magistrale a ciclo unico l'idoneità ai benefici e la prima rata sono attribuiti sulla base del possesso dei requisiti di reddito e di iscrizione.
2. Per il mantenimento dell'idoneità è necessario raggiungere i seguenti requisiti di merito (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV):
 - a. **n. 20 crediti formativi**:
 - I. entro il 30 aprile 2019 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2019);
 - II. entro il 10 agosto 2019 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2019);
 - III. entro il 30 novembre 2019 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità);
 - b. **n. 15 crediti formativi solo per le matricole del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia**:
 - I. entro il 30 aprile 2019 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 giugno 2019);
 - II. entro il 10 agosto 2019 (in tal caso lo studente ha diritto al saldo della borsa di studio entro il 30 settembre 2019);
 - III. entro il 30 novembre 2019 (in tal caso lo studente conferma il diritto alla prima rata di borsa di studio già erogata e mantiene l'idoneità).
3. Qualora lo studente non raggiunga i crediti richiesti nei tempi di cui al precedente comma 2, lettere a. e b., sarà dichiarato **decaduto** secondo le disposizioni di cui all'art. 48 del presente bando.

ART. 15

Requisiti di merito studenti anni successivi

1. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo i requisiti minimi di merito da acquisire entro il **10 agosto 2018** sono i seguenti (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV):

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE					
	2°	3°	4°	5°	6°	ULTERIORE SEMESTRE
CORSO DI LAUREA (durata 3 anni)	25 cfu	80 cfu	–	–	–	135 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	25 cfu	80 cfu	135 cfu	190 cfu	–	245 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE (durata 2 anni)	30 cfu	–	–	–	–	80 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	18 cfu	53 cfu	98 cfu	138 cfu	186 cfu	275 cfu

ART. 16

Requisiti di merito specializzandi e dottorandi

1. Gli studenti iscritti a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai vari anni di corso previsti dai rispettivi bandi di concorso.

ART. 17

Determinazione dei requisiti di merito

1. I **crediti formativi** che concorrono alla determinazione dei requisiti di merito sono quelli relativi agli esami presenti nel piano di studio e riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente chiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente, sostenuti e verbalizzati entro il 10 agosto 2018 (entro 30 novembre 2019 per le matricole).
2. **Non sono considerati crediti formativi** quelli relativi a:
 - a. votazione finale;
 - b. moduli di esami per i quali non è stata superata la prova conclusiva;
 - c. insegnamenti dei percorsi formativi (FIT) di cui al D.M. 617/2017.
3. I **crediti formativi in attesa di convalida** che concorrono alla determinazione dei requisiti di merito sono quelli relativi a esami sostenuti all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale, a trasferimenti, a passaggi di corso e/o tirocini tecnico-pratici - iniziati ma non conclusi entro il 10 agosto 2018 - per i quali lo studente non ha facoltà di scelta rispetto al periodo di frequenza. Tali crediti devono essere indicati nell'apposita sezione dell'istanza di borsa di studio e certificati entro il 31 marzo 2019.

4. **Non sono considerati crediti formativi in attesa di convalida** quelli relativi ad esami sostenuti entro il 10 agosto 2018, ma non ancora registrati nel sistema di gestione delle carriere studenti dalle singole segreterie.
5. **L'anzianità universitaria** è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione **alle diverse tipologie di corso di studio**, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso e viene azzerata, per una sola volta, a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento da altro ateneo o istituto universitario è calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione alle diverse tipologie di corso di studio dell'ateneo o istituto universitario di provenienza.

ART. 18 **Crediti Bonus**

1. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito gli studenti **iscritti ai corsi di laurea e corsi di laurea magistrale a ciclo unico** possono utilizzare, in aggiunta ai crediti formativi effettivamente conseguiti, a partire dal secondo anno di corso, dei *crediti bonus* maturati sulla base dell'anno frequentato con le seguenti modalità:
 - a. **5 crediti** (se utilizzati **per la prima volta** per il secondo anno di corso);
 - b. **12 crediti** (se utilizzati **per la prima volta** per il terzo anno di corso);
 - c. **15 crediti** (se utilizzati **per la prima volta** per il settimo semestre di un corso di laurea o a partire dal quarto anno di un corso di laurea magistrale a ciclo unico).
2. Qualora lo studente non utilizzi per intero i crediti bonus a disposizione per l'anno di corso frequentato, potrà utilizzare la quota residua negli anni successivi.
3. **Gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale** possono utilizzare, a partire dal secondo anno, i crediti bonus maturati e non fruiti durante il corso di laurea.
4. Per gli studenti idonei che hanno conseguito il diploma di laurea presso atenei o istituti universitari fuori regione o che abbiano beneficiato di borsa di studio presso enti o università di altre regioni, l'Agenzia verificherà l'eventuale utilizzo dei crediti bonus negli anni precedenti.
5. L'Agenzia provvede **d'ufficio** all'assegnazione dei crediti bonus a disposizione dello studente per il raggiungimento dei requisiti minimi di merito.
6. Per il conseguimento dei requisiti minimi di merito di cui all'art. 14, comma 2, lettere a. e b., gli studenti matricole non dispongono di crediti bonus.

ART. 19 **Requisiti di reddito**

1. Ai sensi del Decreto MIUR n. 248 del 27 marzo 2018, **i limiti economici** per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio a.a. 2018/2019 (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV) sono i seguenti:
 - a. Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) non superiore ad **euro 23.253,00**;
 - b. Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**), non superiore ad **euro 50.550,00**.
2. **Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di esclusione.**

ART. 20 **Determinazione dei requisiti di reddito**

1. **Studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia.**
 - a. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia sono individuati in base ai valori dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**) **del nucleo familiare di appartenenza** alla data di scadenza della domanda. Tali studenti per poter essere ammessi al concorso devono obbligatoriamente richiedere **l'Attestazione ISEE 2018 per il Diritto allo Studio Universitario** - valida ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e del Decreto 7 novembre

2014 - presentando la **Dichiarazione Sostitutiva Unica 2018** (DSU) relativa ai redditi dell'anno 2016 presso:

- I. Centri di assistenza fiscale (Caf);
- II. Sede INPS competente per territorio;

- b. Non è concessa l'opzione di poter confermare il reddito/patrimonio dichiarato negli anni precedenti;
 - c. Lo studente che non sia in possesso dell'Attestazione ISEE 2018 per il Diritto allo Studio Universitario potrà comunque compilare ed inviare l'istanza di borsa di studio entro il termine stabilito. In tal caso dovrà compilare, entro il termine perentorio del **2 ottobre 2018** – pena l'esclusione – l'apposita **istanza** denominata "**Completamento Istanze - ISEE 2018 per il Diritto allo Studio Universitario**", disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, nella sezione *Istanze digitali*;
 - d. Ai sensi dell'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013 lo studente che già possiede un ISEE 2018 per il Diritto allo Studio Universitario e la cui **condizione reddituale sia peggiorata** nei 18 mesi precedenti la presentazione dell'istanza di ammissione ai benefici, può richiedere un **ISEE corrente**, valido per i due mesi successivi, tramite la presentazione dell'apposito modello sostitutivo (MS). Detto ISEE potrà essere utilizzato ai fini della richiesta di benefici solo se in corso di validità al momento dell'invio dell'istanza;
 - e. Nel caso in cui l'istanza di borsa di studio sia stata presentata indicando un protocollo INPS-ISEE-2018 relativo ad una **DSU "annotata" o "inesatta"** e in tutti i casi di attestazioni ritenute meritevoli di approfondimenti, l'Agenzia si riserva di inviare dette pratiche alla Guardia di Finanza e all'Agenzia delle Entrate per gli accertamenti sostanziali di competenza.
2. **Studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero.**
- a. I requisiti di reddito degli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero sono calcolati sulla base della somma dei redditi percepiti nel paese di origine nel 2017 da ciascun componente del nucleo familiare, e dal 20% dei patrimoni posseduti al 31 dicembre 2017, rapportando il valore ottenuto al parametro della scala di equivalenza applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni;
 - b. **Tali studenti devono integrare l'istanza di borsa di studio trasmettendo**, entro i termini specificati alla successiva lettera i., la **documentazione attestante**:
 - I. **i redditi** percepiti all'estero nell'anno 2017 di tutti i membri del nucleo familiare;
 - II. il numero dei **componenti** il **nucleo familiare** conviventi con lo studente alla data di presentazione dell'istanza;
 - III. eventuali **sentenze di separazione e/o divorzio**, dei genitori o dello studente, pronunciate all'estero;
 - IV. la **superficie**, espressa in metri quadrati, degli **immobili** ad uso abitativo posseduti all'estero dai membri del nucleo familiare, nonché la consistenza del patrimonio mobiliare al 31 dicembre 2017;
 - c. La certificazione di cui alla precedente lettera b. dovrà essere **rilasciata dalle competenti autorità** del Paese ove i documenti sono stati prodotti, **tradotta in lingua italiana e legalizzata** dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio, oppure legalizzata con le modalità previste dagli accordi internazionali in materia (apposizione dell'Apostille sui documenti rilasciati dalla autorità estera, secondo quanto prescrive la Convenzione dell'Aja (1961) tra le Nazioni aderenti);
 - d. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata Italiana**, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalla Prefettura competente per territorio;
 - e. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi in cui non ci siano rappresentanze diplomatiche italiane** e siano presenti comunque difficoltà a procurarsi la documentazione di cui alla precedente lettera b. (es. ambasciate o sedi consolari italiane in paesi limitrofi in cui ci siano conflitti, calamità naturali)

- sarà accettata quella eventualmente già in possesso dello studente, se conforme ai requisiti di legge, oppure quella rilasciata dalle Agenzie Internazionali dell'ONU o da ONG riconosciute;
- f. Nel caso di **studenti provenienti da Paesi a basso sviluppo umano**, sulla base dell'elenco di cui all'apposito decreto del MIUR per l'anno accademico 2018/2019, dovrà essere inviata apposita certificazione di non appartenenza ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza. Per gli studenti iscritti nel Paese di provenienza ad una università collegata con accordi o convenzioni con l'ateneo o istituto universitario di iscrizione in Italia, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta università. In alternativa può essere presentata la stessa certificazione di cui alla precedente lettera b.;
 - g. **Lo studente apolide o rifugiato politico o in condizione di protezione umanitaria** deve inviare idonea documentazione attestante tali condizioni rilasciata rispettivamente dal Tribunale Civile, per gli studenti apolidi, e dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno, per i rifugiati politici. Tali studenti sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle Ambasciate e Consolati. Ai fini della valutazione della condizione economica degli stessi si tiene conto solo dei redditi e dei patrimoni eventualmente detenuti in Italia;
 - h. Gli studenti stranieri che hanno presentato nel corso del 2017 la documentazione inerente il reddito del proprio nucleo familiare, la sua composizione e la consistenza del patrimonio mobiliare e immobiliare riferita all'anno 2016, non sono tenuti a presentare alcuna documentazione;
 - i. La documentazione di cui alle lettere b., d., e., f., e g. del presente comma, deve essere trasmessa entro il termine perentorio del **13 novembre 2018** - pena l'esclusione - **tramite upload**, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali* - **Trasmissione documentazione - Redditi esteri** - *upload*.

ART. 21

Studente indipendente

1. Lo studente che non abita più con la propria famiglia di origine è considerato indipendente qualora si trovi contemporaneamente nelle seguenti condizioni:
 - a. residenza separata dalla famiglia di origine da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda;
 - b. residenza in immobile non di proprietà della famiglia di origine (lo studente non è indipendente neppure se è comproprietario dell'immobile con almeno un componente della famiglia);
 - c. reddito, derivante esclusivamente da lavoro dipendente o assimilato, fiscalmente dichiarato, da almeno 2 anni non inferiore a 6.500,00 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una sola persona.
2. Nel caso in cui lo studente non soddisfi i requisiti di cui al precedente comma 1, si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

ART. 22

Periodi di fruizione della borsa di studio

1. La borsa di studio è concessa, distintamente per ciascun corso di studio, per i seguenti periodi (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV):
 - a. **corsi di laurea**, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario, **per sette semestri**;
 - b. **corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, a partire dall'anno di prima immatricolazione presso un qualsiasi ateneo o istituto universitario, **per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre**;
 - c. **corsi di laurea magistrale**, a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale tipologia di corso di laurea, **per cinque semestri**;
 - d. **scuole di specializzazione e dottorati di ricerca** per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

2. **Lo studente non può beneficiare della borsa di studio più di una volta per ciascun anno di corso**, salvo rinuncia irrevocabile agli studi, senza riconoscimento dei crediti ottenuti nella carriera pregressa, e restituzione degli importi erogati e del valore corrispettivo dei servizi fruiti.

ART. 23

Servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito

1. I servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito sono erogati nei periodi seguenti:

Tipologia servizio	Idonei alla borsa di studio annuale	Idonei alla borsa di studio semestrale
Servizio abitativo	1 ottobre 2018 - 31 luglio 2019 1 – 30 settembre 2019	1 ottobre 2018 - 31 marzo 2019
Servizio di ristorazione	1 ottobre 2018 – 31 luglio 2019 1 - 30 settembre 2019	1 ottobre 2018 - 31 marzo 2019

2. La decorrenza per la fruizione dei servizi di cui al presente articolo è riportata nella tabella seguente, distintamente per ciascuna categoria in base al requisito di iscrizione di cui all'art. 13:

Categorie studenti	Decorrenza periodo di fruizione	Condizione
a. studenti idonei alla borsa di studio anni successivi	dal 1 ottobre 2018	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 13
b. studenti idonei alla borsa di studio matricole	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
c. studenti idonei alla borsa di studio matricole magistrale e specializzandi e dottorandi I anno	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione

3. Gli studenti di cui alle lettere b. e c. del precedente comma 2. per poter fruire dal 1 ottobre 2018 dei servizi abitativi e ristorativi a titolo gratuito devono iscriversi entro il 15 settembre 2018 al fine di consentire l'acquisizione informatica del dato di iscrizione. Agli studenti di cui alla lettera c., anche se non regolarmente iscritti, sarà comunque concesso – dal 1 ottobre 2018 – il posto letto a pagamento e l'accesso alla mensa in IV fascia o alla tariffa fruita nell'a.a. 2017/2018 (se conferme di tariffa agevolata). L'Agenzia provvederà d'ufficio al rimborso degli importi corrisposti fino alla data di iscrizione.
4. Il diritto alla fruizione gratuita dei servizi cessa il giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di studio. Gli studenti **neo-laureati**:
- di laurea triennale**, possono mantenere il posto letto a pagamento - alle tariffe mensili di euro 180,00 in camera doppia e/o euro 220,00 in camera singola, fino alla data del 31 luglio 2019 dietro presentazione dell'istanza di posto letto "residuo" disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione *Istanze digitali*;
 - di laurea magistrale** e titoli equivalenti o superiori, possono richiedere il servizio di foresteria per il periodo necessario alle attività logistiche di fine carriera.
5. Per tutte le categorie di studenti, è fatto assoluto divieto di utilizzare la tessera mensa dal giorno successivo al conseguimento del titolo di studio, pena la richiesta di restituzione degli importi corrispondenti al servizio fruito indebitamente a decorrere da tale data.
6. Lo studente risultato idoneo alla borsa studio con posto letto qualora intenda **rinunciare al servizio alloggio**, ai fini dell'attribuzione della quota contante di borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti "fuori sede", deve provvedere a:
- compilare l'istanza digitale di rinuncia disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione Istanze digitali entro il termine perentorio del 31 ottobre 2018;**

b. **presentare** la documentazione relativa all'alloggio a titolo oneroso di cui all'art. 25, con le modalità e nei tempi disciplinati all'articolo medesimo.

La mancata rinuncia al posto letto nei termini e nelle modalità di cui al presente comma comporta la corresponsione della borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti fuori sede assegnatari di posto letto.

7. **Gli studenti che perdono l'idoneità**, alla borsa di studio a seguito dell'esito negativo dei controlli sui requisiti, **previa restituzione di quanto indebitamente fruito (contabilizzato secondo le modalità di cui all'art. 48, comma 3) possono:**
- se alloggiati nelle residenze universitarie, continuare a fruire del posto letto alle tariffe mensili di euro 180,00 in camera doppia e/o euro 220,00 in camera singola. L'importo da corrispondere sarà contabilizzato con decorrenza dal giorno successivo alla data di adozione del provvedimento di decadenza dal beneficio di cui all'art. 48;
 - mantenere il diritto a fruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata, determinata secondo la corrispondente fascia di reddito.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente articolo si fa rinvio al "Regolamento per la fruizione del Servizio di Ristorazione nelle mense universitarie" (DAU n. 35/2013) e al "Regolamento di utilizzo dei collegi gestiti dall'ADiSU" (DTR n. 50/2018) disponibili sul sito dell'Agenzia (sezioni Servizi ristorativi e Servizi abitativi).
9. **Dal 1 al 31 agosto 2019:**
- il servizio di ristorazione gratuito è erogato presso le strutture attive, preventivamente comunicate sul sito dell'Agenzia;
 - il servizio abitativo (prolungamento mese di agosto 2019) è concesso a pagamento, *dietro presentazione dell'apposita istanza resa disponibile* sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione *Istanze digitali*, alla tariffa di euro 180,00 in camera doppia e di euro 220,00 in camera singola.

ART. 24

Importi e tempi di erogazione

1. Gli importi delle borse di studio sono i seguenti (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV):

Studenti	Descrizione importi	Fascia I ISEE minore o uguale a € 15.502,00		Fascia II ISEE da € 15.502,01 a € 19.165,90		Fascia III ISEE da € 19.165,91 a € 23.253,00	
		Parziali	Totale figurativo BDS	Parziali	Totale figurativo BDS	Parziali	Totale figurativo BDS
Fuori sede	quota in denaro	3.774,66		2.642,33		1.849,63	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00	5.174,66	1.400,00	4.042,33	1.400,00	3.249,63
Fuori sede con PL	quota in denaro	2.274,66		1.592,26		1.114,58	
	valore alloggio	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00	5.174,66	1.400,00	4.492,26	1.400,00	4.014,58
Pendolare	quota in denaro	2.152,71		1.506,90		1.054,83	
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700,00	2.852,71	700,00	2.206,90	700,00	1.754,83
In sede	quota in denaro	1.450,44		1.015,31		710,72	
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700	2.150,44	700,00	1.715,31	700,00	1.410,72

2. In caso di insufficienza delle risorse l'ADiSU si riserva di rivedere le quote in denaro della II e III fascia in moda da perseguire l'obiettivo della massima coincidenza tra idonei e beneficiari, nel rispetto della normativa vigente.
3. Nel caso di risorse eccedenti rispetto all'intera copertura delle borse di studio per gli studenti idonei, l'Adisu si riserva di rivedere le quote in denaro.
4. Gli studenti vincitori di borsa di studio semestrale hanno diritto ad una quota in denaro di importo pari al 50% di quella indicata al precedente comma 1., alla mensa e al posto letto gratuiti dal 1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019.
5. Il valore attribuito ai servizi fruiti a titolo gratuito secondo le modalità di cui al precedente comma 1. è il seguente:

Servizio	Studenti fuori sede	Studenti pendolari	Studenti in sede
Alloggio	€ 1.500,00	non previsto	non previsto
Mensa	€ 1.400,00	€ 700,00	€ 700,00

6. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi non fruiti.
7. Lo studente beneficiario di borsa di studio, la cui **condizione economica** sia **peggiorata** rispetto al momento della presentazione dell'istanza e disponga di un ISEE corrente in corso di validità può presentare **istanza di riesame**, disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it accedendo alla sezione *Istanze digitali* per ottenere un aumento dell'importo, commisurato alla nuova fascia di reddito verificata.
8. **Il pagamento della borsa di studio** è disposto, ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito il proprio codice **IBAN**, secondo le seguenti scadenze (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV):
 - a. **I rata (50% della quota assegnata)**
 - I. entro il **31 dicembre 2018** a tutti gli studenti beneficiari anni successivi e matricole di dottorato;
 - II. entro il **30 aprile 2019** agli studenti beneficiari anni successivi che dichiarano crediti formativi in attesa di convalida e matricole di scuola di specializzazione;
 - b. **I rata (25% della quota assegnata)**
 - I. **entro il 31 dicembre 2018** a tutti gli studenti beneficiari matricole ad eccezione di quelli di cui al punto successivo;
 - II. entro il **30 aprile 2019** agli studenti beneficiari matricole magistrale che si iscrivono entro 28 febbraio 2018;
 - c. **Saldo (50% della quota assegnata)**
 - I. entro il **30 giugno 2019** agli studenti beneficiari anni successivi e specializzandi e dottorandi;
 - d. **Saldo (75% della quota assegnata)**
 - I. entro **30 giugno 2019** studenti beneficiari matricole che conseguono il requisito di merito entro il 30 aprile 2019;
 - II. entro il **30 settembre 2019** agli studenti beneficiari matricole che conseguono il requisito di merito entro il 10 agosto 2019.
9. **Non ha diritto all'erogazione del saldo della borsa di studio** (fatto salvo quanto previsto per gli studenti di cui al Titolo IV):
 - a. lo studente che consegue il titolo di laurea entro il 31 dicembre 2018;
 - b. lo studente matricola che consegue i crediti formativi necessari al mantenimento dell'idoneità tra l'11 agosto 2019 ed il 30 novembre 2019.
10. Il pagamento della borsa di studio agli **studenti matricole con nucleo familiare residente all'estero** è disposto solo a seguito del **completamento**, entro le scadenze delle liquidazioni di cui al precedente comma 8., **dei dati relativi al domicilio** nel territorio italiano richiesti nell'*Area riservata studenti* del portale dell'Agenzia - Sezione "variazione dati/anagrafica/mail".

11. Agli studenti che non abbiano comunicato il proprio codice IBAN, in tempo utile per le liquidazioni di cui sopra, l'importo della borsa di studio sarà liquidato entro la successiva scadenza prevista dal bando.

ART. 25

Condizione di studente fuori sede

1. E' studente fuori sede:
 - a. lo studente italiano residente in comune diverso da quelli individuati nella Tabella dell'Allegato 1 in riferimento alla sede universitaria di frequenza;
 - b. lo studente il cui nucleo familiare non risiede in Italia.
2. **Lo studente fuori sede** che non richiede l'assegnazione del posto letto a titolo gratuito, per l'attribuzione della quota in denaro di borsa di studio prevista per questa tipologia di studente (come da tabella riportata all'art. 24, comma 1), **deve dichiarare**, in sede di compilazione dell'istanza di borsa di studio, qualora ne ricorrano le condizioni, **di essere**:
 - a. **alloggiato** a titolo oneroso in strutture residenziali pubbliche (diverse dai collegi universitari dell'Agenzia) o strutture private, o in alloggi privati presso il comune ove ha sede l'università frequentata o in altro comune considerato in sede per un periodo non inferiore a dieci mesi, compreso fra il 1 ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 (solo se richiedente borsa di studio annuale) o per un periodo non inferiore a cinque mesi, compreso fra il 1 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019 (solo se richiedente borsa di studio semestrale);
 - b. **in fase di ricerca di un alloggio** a titolo oneroso in strutture residenziali pubbliche (diverse dai collegi universitari dell'Agenzia), o strutture private, o in alloggi privati presso il comune ove ha sede l'università frequentata o in altro comune considerato in sede per un periodo non inferiore a dieci mesi, compreso fra il 1 ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 (solo se richiedente borsa di studio annuale) o per un periodo non inferiore a cinque mesi, compreso fra il 1 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019 (solo se richiedente borsa di studio semestrale).
3. Tutti gli studenti fuori sede di cui al precedente comma 1 devono necessariamente produrre, **mediante upload**, accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, sezione *Istanze digitali - Completamento istanza - Trasmissione documentazione affitto a titolo oneroso*, entro il termine perentorio del 13 novembre 2018:
 - a. copia di contratto di locazione a titolo oneroso regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate (se alloggiati presso privati o strutture pubbliche);
 - b. certificazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone mensile (se alloggiati presso strutture private).
4. Per le seguenti tipologie di studenti, in deroga al periodo minimo di 10 mesi di cui al precedente comma 2, sarà sufficiente che il periodo indicato nel contratto decorra non oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione all'anno accademico 2018/2019 e si protragga almeno fino al 30 settembre 2019. Il termine di produzione della documentazione è fissato al:
 - a. **10 dicembre 2018 per le matricole di corsi di laurea ad accesso programmato nazionale;**
 - b. **10 aprile 2018 per le matricole di laurea magistrale e di scuola di specializzazione.**
5. Nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione dovrà presentare, oltre a una copia del contratto, il subentro o cessione o sub-locazione regolarmente registrati dall'Agenzia delle Entrate.
6. **In caso di mancata presentazione della documentazione** di cui al presente articolo, secondo le modalità e nei termini individuati ai precedenti commi 3, 4 e 5 lo studente risultato beneficiario fruirà della **borsa di studio** nell'importo previsto per gli **studenti fuori sede assegnatari di posto letto**.
7. **Lo studente fuori sede che partecipa ad un programma di mobilità internazionale**, affinché il periodo complessivamente certificato copra almeno 10 mesi compresi tra il 1 ottobre 2018 e il 30 settembre 2019 (oppure 5 mesi, compresi tra il 1 ottobre 2018 e il 31 marzo 2019, se studente borsista semestrale) deve produrre:
 - a. l'attestazione dell'alloggio a titolo oneroso relativa al domicilio nel comune in cui ha sede il corso studi frequentato;
e/o

- b. il contratto o altra documentazione equivalente attestante l'alloggio a titolo oneroso presso il paese estero ospitante.

Fino alla presentazione della documentazione di cui alle lettere a. e b. del presente comma, da effettuarsi via mail all'indirizzo adisu@adisu.umbria.it, entro e non oltre il termine perentorio del **30 settembre 2019**, lo studente risultato beneficiario fruirà della borsa di studio nell'importo previsto per gli studenti fuori sede assegnatari di posto letto. L'eventuale integrazione della quota spettante sarà corrisposta entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione medesima.

ART. 26

Cause di esclusione

1. **La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali di ammissione e del requisito di iscrizione di cui ai precedenti artt. 12 e 13 determina l'esclusione dello studente dal concorso.**
2. L'**esclusione** dello studente sarà dichiarata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio "Diritto allo studio universitario e interventi post universitari" e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.

TITOLO III

CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE

ART. 27

Requisiti di ammissione e priorità di assegnazione

1. Sono ammessi al concorso per la concessione dei contributi di mobilità internazionale a.a. 2018/2019:
 - a. lo **studente risultato beneficiario di borsa di studio a.a. 2018/2019** che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
 - b. lo **studente risultato idoneo non beneficiario di borsa di studio a.a. 2018/2019** che partecipa al programma di mobilità internazionale nel suddetto anno accademico;
 - c. il **laureato**, coinvolto in progetti di mobilità nell'ambito del programma europeo Erasmus+ Traineeship o di similari iniziative, che risulti laureato da non più di un anno all'inizio del tirocinio e che sia **risultato idoneo al conseguimento della borsa nell'ultimo anno di studi**.
2. Nel caso i finanziamenti non siano sufficienti a coprire le richieste, sarà data priorità agli studenti di cui alle lettere a. e b., secondo l'ordine della graduatoria di borsa di studio, e agli studenti di cui alla lettera c. tenendo a riferimento la data di chiusura della domanda.

ART. 28

Periodo di permanenza all'estero

1. Il contributo è concesso, **per ciascun corso di studio**, per un **periodo** che va **da uno a dieci mesi** di permanenza all'estero.
2. Non si considerano frazioni di mese inferiori a quindici giorni.
3. Non saranno erogati contributi per gli eventuali periodi di permanenza all'estero effettuati oltre a quelli previsti in sede di assegnazione della borsa di mobilità (c.d. *prolungamenti*).

ART. 29

Importi e tempi di erogazione

1. È previsto un contributo di **euro 750,00** per ogni mese di permanenza all'estero, **compatibilmente con le risorse finanziarie** disponibili nell'apposito capitolo di bilancio dell'Agenzia. Da detto importo è detratta la somma eventualmente concessa da atenei o istituti universitari per la borsa di mobilità a valere sui fondi dell'Unione Europea.
2. **Il contributo concesso viene liquidato in due rate, con le modalità di seguito indicate:**
 - a. **I rata (50% del contributo)** a seguito di verifica della data di arrivo nella sede estera:
 - i. **entro il 31 dicembre 2018** per gli studenti che partono tra i mesi di giugno e novembre 2018;

- II. **entro il 31 marzo 2019** per gli studenti che partono tra i mesi di dicembre 2018 e febbraio 2019;
 - III. **entro il 15 luglio 2019** per gli studenti che partono tra i mesi di marzo e maggio 2019;
 - IV. **entro il 31 ottobre 2019** per gli studenti che partono dopo il 31 maggio 2019;
 - V. **entro due mesi dalla data di partenza** per gli studenti neolaureati partecipanti a programmi di mobilità Traineeship che partono nell'anno 2020;
- b. **Saldo (50% del contributo)** a seguito di verifica della data di rientro dalla sede estera:
- I. **entro il 31 dicembre 2019;**
 - II. **entro il 31 dicembre 2020** solo per gli studenti di cui alla precedente lettera a., punto V.

ART. 30

Cause di esclusione

1. **La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione di cui al precedente art. 27, comma 1, determina l'esclusione dello studente dal concorso.**
2. L'**esclusione** dello studente sarà dichiarata con provvedimento motivato del Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.

TITOLO IV

INTERVENTI E SERVIZI IN FAVORE DI STUDENTI CON DISABILITA'

ART. 31

Individuazione dei destinatari

1. Al fine di agevolare il percorso di studio degli studenti con disabilità, l'Agenzia stabilisce requisiti di accesso al presente bando e periodi di fruizione dei benefici più favorevoli a:
 - a. studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge 104/1992;
 - b. studenti con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%.

ART. 32

Requisiti generali di ammissione e di iscrizione

1. **Al fine del conseguimento dell'idoneità** alla borsa di studio gli studenti devono possedere contemporaneamente i **requisiti di merito e reddito** di cui ai successivi **artt. 33 e 34**.
2. Per essere ammessi al concorso, gli studenti devono possedere i requisiti generali di ammissione e di iscrizione di cui agli artt. 12 e 13.

ART. 33

Requisiti di merito

1. **Per gli studenti matricole:**
 - a. **l'idoneità ai benefici e la I rata di borsa** sono attribuiti sulla base del possesso dei requisiti di reddito e di iscrizione;
 - b. **non si applica la decadenza e la revoca** relativa al mancato conseguimento del merito e il saldo della borsa di studio sarà erogato a prescindere dall'acquisizione di crediti formativi.
2. **Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo** i requisiti minimi di merito da acquisire entro il **10 agosto 2018** sono i seguenti:

TIPOLOGIA DI CORSO DI LAUREA	ANNO DI ISCRIZIONE						
	2°	3°	4°	5°	6°	1°FUORI CORSO	2°FUORI CORSO
CORSO DI LAUREA <i>(durata 3 anni)</i>	17 cfu	56 cfu	–	–	–	94 cfu	133 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO	17 cfu	56 cfu	94 cfu	133 cfu	171 cfu	209 cfu	247 in più
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE <i>(durata 2 anni)</i>	21 cfu	–	–	–	–	56 cfu	94 cfu
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA	12 cfu	37 cfu	68 cfu	96 cfu	130 cfu	192 cfu	230 in più

3. **Gli studenti iscritti a dottorati di ricerca o a scuole di specializzazione** devono possedere i requisiti necessari per l'ammissione ai vari anni di corso previsti dai rispettivi bandi di concorso.

ART. 34

Requisiti di reddito

1. Per gli studenti con disabilità i **limiti economici** per partecipare al concorso per la concessione delle borse di studio a.a. 2018/2019 sono i seguenti:
 - a. l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (**ISEE**), non deve superare **euro 28.750,00**;
 - b. l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (**ISPE**), non deve superare **euro 62.500,00**.
2. **Il superamento anche solo di uno dei limiti economici è causa di esclusione.**

ART. 35

Periodi di fruizione dei benefici

1. **La borsa di studio e la fruizione gratuita dei servizi ristorativi ed abitativi** (questi ultimi se richiesti) è concessa, distintamente per ciascun corso di studi, per i seguenti periodi:
 - a. **corsi di laurea**, a partire dall'anno di prima immatricolazione, **per nove semestri**;
 - b. **corsi di laurea magistrale a ciclo unico**, a partire dall'anno di prima immatricolazione, **per un numero di anni pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più cinque semestri**;
 - c. **corsi di laurea magistrale**, a partire dall'anno di prima immatricolazione a tale tipologia di corso di laurea, **per sette semestri**;
 - d. **scuole di specializzazione e dottorati di ricerca** per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici.

ART. 36**Importi e tempi di erogazione della borsa di studio**

1. Gli importi delle borse di studio assegnate agli studenti con disabilità sono i seguenti:

Studenti	Descrizione importi	Fascia I <i>ISEE minore o uguale a 19.166,67</i>		Fascia II <i>ISEE da € 19.166,68 a 23.957,37</i>		Fascia III <i>ISEE da € 23.957,38 a 28.750,00</i>	
		Parziali	Totale figurativo BDS	Parziali	Totale figurativo BDS	Parziali	Totale figurativo BDS
Fuori sede	quota in denaro	5.068,33		3.652,91		2.662,04	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00	6.468,33	1.400,00	5.052,91	1.400,00	4.062,04
Fuori sede con PL	quota in denaro	3.568,33		2.715,33		2.118,23	
	valore alloggio	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
	valore mensa (2 pasti giornalieri)	1.400,00	6.468,33	1.400,00	5.615,33	1.400,00	5.018,23
Pendolare	quota in denaro	2.865,89		2.058,63		1.493,54	
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700,00	3.565,89	700,00	2.758,63	700,00	2.193,54
In sede	quota in denaro	1.988,05		1.444,14		1.063,40	
	valore mensa (1 pasto giornaliero)	700,00	2.688,05	700,00	2.144,14	700,00	1.763,40

2. Il valore attribuito ai servizi fruiti a titolo gratuito secondo le modalità di cui al precedente comma 1. è il seguente:

Servizio	Studenti fuori sede	Studenti pendolari	Studenti in sede
Alloggio	€ 1.500,00	non previsto	non previsto
Mensa	€ 1.400,00	€ 700,00	€ 700,00

3. Gli studenti in sede di cui al comma 1 possono chiedere, in fase di compilazione dell'istanza digitale di borsa di studio, di rinunciare alla fruizione gratuita del servizio ristorativo. In tal caso la borsa in denaro non verrà ridotta del valore attribuito al servizio (€ 700,00 per un pasto giornaliero) e lo studente potrà fruire del servizio mensa a tariffa agevolata disciplinato all'art. 46.

4. Non è prevista alcuna forma di monetizzazione dei servizi non fruiti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 3.

5. **Il pagamento della borsa di studio** è disposto ai soggetti dichiarati beneficiari e che abbiano fornito il proprio codice IBAN secondo le seguenti scadenze:

a. **I rata (50% della quota assegnata)** entro il 31 dicembre 2018;

- b. **saldo (50% della quota assegnata)** entro il 30 giugno 2019.

ART. 37

Assegnazione del posto letto

1. Agli studenti con disabilità il posto letto è assegnato prioritariamente rispetto a tutte le altre categorie di studenti.
2. Per poter accedere ai servizi abitativi sia a titolo gratuito che a pagamento è necessario non avere *compiuto i 29 anni* di età alla data di scadenza dell'istanza con cui si richiede il servizio.

ART. 38

Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dagli articoli del Titolo IV si applicano le norme previste dal presente bando.

TITOLO V

GRADUATORIE BORSE DI STUDIO E CONTRIBUTO DI MOBILITA'

ART. 39

Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio

1. Gli elenchi degli studenti idonei alla borsa di studio sono stilati sulla base dei requisiti di ammissione.
2. **La graduatoria** dei beneficiari alla borsa di studio è **determinata**:
 - a. **sulla base delle risorse finanziarie disponibili** così ripartite:
 - I. studenti anni successivi 70%;
 - II. studenti matricole 30%;
 - b. **secondo il seguente ordine di priorità** distinto per categorie studenti:
 - I. **riserve da bando** (studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art.3 comma 1 della legge 104/1992 o con un'invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%);
 - II. **specializzandi e dottorandi**;
 - III. **studenti iscritti ai corsi di studio – conferme**;
 - IV. **studenti iscritti ai corsi di studio - nuove assegnazioni**.
3. La posizione in graduatoria è determinata:
 - a. per gli studenti di cui al precedente comma 2, lettera a., punto I., secondo l'ordine decrescente del punteggio di merito calcolato con le modalità di cui all'Allegato 2. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata secondo l'ordine crescente del reddito sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente;
 - b. per gli studenti di cui al precedente comma 2, lettera a., punto II., secondo l'ordine crescente del reddito sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente.
4. Successivamente alla pubblicazione della graduatoria dei beneficiari, in caso di stanziamento di fondi integrativi, questi saranno destinati, con gli stessi criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3, agli studenti dichiarati idonei non beneficiari fino alla copertura delle risorse disponibili.

ART. 40

Elenchi degli idonei e graduatorie dei beneficiari di borsa di studio PO FSE Umbria 2014-2020

1. Gli elenchi degli studenti idonei eleggibili al FSE vengono stilati sulla base dei requisiti di ammissione.
2. La graduatoria dei beneficiari alla borsa di studio FSE è determinata sulla base delle risorse finanziarie disponibili e secondo i criteri di cui all'art. 39, comma 2, lettera b. La posizione in graduatoria degli studenti è determinata secondo l'ordine decrescente del punteggio di merito calcolato con le modalità di cui all'Allegato 2. In caso di parità del punteggio di merito la posizione è determinata secondo l'ordine crescente del reddito sulla base dell'ISEE. A parità di ISEE si terrà conto della minore età anagrafica dello studente.

3. Gli studenti idonei che risultassero non beneficiari per esaurimento delle specifiche risorse del PO FSE Umbria 2014-2020 troveranno in ogni caso collocazione, secondo il rispettivo ordine, nella graduatoria ordinaria dei beneficiari di cui all'art. 39 finanziata con fondi statali e regionali.

ART. 41

Elenchi degli idonei al contributo di mobilità internazionale

1. Gli elenchi degli studenti idonei al contributo di mobilità internazionale sono stilati sulla base dei requisiti di ammissione.
2. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo finanziario per la mobilità di studio, certificata dagli atenei o dagli istituti universitari di riferimento.

ART. 42

Pubblicazione degli elenchi degli idonei e delle graduatorie dei beneficiari

1. Gli elenchi e le graduatorie di cui al presente bando saranno adottati con provvedimento espresso del Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia, quale *forma di pubblicità idonea*, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990, entro le date di seguito indicate:
 - a. **Entro il 24 settembre 2018:**
 - I. Elenco degli **idonei alla BORSA DI STUDIO;**
 - II. Elenco degli **idonei alla BORSA DI STUDIO PO FSE Umbria 2014-2020;**
 - b. **Entro il 31 dicembre 2018:**
 - I. Graduatoria dei **beneficiari della BORSA DI STUDIO;**
 - II. Graduatoria dei **beneficiari della BORSA DI STUDIO - PO FSE Umbria 2014-2020;**
 - III. Elenco degli **idonei al CONTRIBUTO PER LA MOBILITA' INTERNAZIONALE.**
2. Lo studente, con decorrenza dai termini di cui al precedente comma 1, visualizza la propria posizione in elenco/graduatoria accedendo al portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it - Sezione *Istanze digitali – Consultazione graduatorie*.

ART. 43

Opposizioni

1. Avverso i distinti provvedimenti espressi di cui al presente bando ed entro il **termine di 15 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione, gli studenti interessati possono presentare al Dirigente che ha emanato il relativo provvedimento, apposita **istanza di riesame** della propria posizione, opportunamente motivata, disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it accedendo alla sezione *Istanze digitali – Richiesta di riesame*.
2. Entro **30 giorni** decorrenti dalla data di scadenza dell'istanza di riesame il Dirigente competente provvede all'assunzione dell'atto di **accoglimento/rigetto** delle stesse che, in caso di accoglimento, comporta la **dichiarazione di ulteriori beneficiari**.
3. Avverso i distinti provvedimenti definitivi, anche adottati ed efficaci all'esito istruttorio delle istanze di riesame, è esperibile esclusivamente il ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. dell'Umbria ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

TITOLO VI

SERVIZI A PAGAMENTO

ART. 44

Requisiti di ammissione, periodi e condizioni di fruizione dei servizi a pagamento

1. Possono accedere ai servizi abitativi e ristorativi a pagamento tutti **gli studenti iscritti agli atenei ed istituti universitari umbri** e in possesso dei seguenti **requisiti generali di ammissione:**

- a. aver trasmesso le rispettive istanze secondo le modalità ed entro i termini disciplinati dal bando agli artt. 9 e 10;
 - b. non essere incorsi in provvedimenti di espulsione dalle residenze universitarie e/o in provvedimenti di revoca della tessera mensa;
 - c. non concludere la propria carriera universitaria alla data del 30 settembre 2018;
 - d. per gli studenti cui è stato notificato il provvedimento di contabilizzazione degli importi da restituire a seguito di dichiarazione di decadenza dai benefici come disciplinato all'art. 48: aver provveduto, nelle modalità e nei tempi stabiliti, alla corresponsione delle somme dovute all'Agenzia per i benefici indebitamente goduti, riferiti ai bandi di concorso delle precedenti annualità;
 - e. non essere iscritti oltre il terzo anno fuori corso.
2. Ai requisiti generali di cui al comma precedente si aggiungono solo per i servizi abitativi:
- a. non avere *compiuto i 28 anni di età* al 4/09/2018;
 - b. essere studenti *"fuori sede"*;
3. **I periodi di fruizione** dei servizi a pagamento sono quelli di seguito indicati:

Tipologia servizio	Iscritti a.a. 2018/2019	Laureandi a.a. 2017/2018
Servizio abitativo	1 ottobre 2018 - 31 luglio 2019 1 - 30 settembre 2019	1 ottobre 2018 – data di conseguimento del titolo
Servizio di ristorazione	1 ottobre 2018 – 31 luglio 2019 1 - 30 settembre 2019	1 ottobre 2018 – data di conseguimento del titolo

4. Per il periodo **dal 1 al 31 agosto 2019**:
- a. il servizio di ristorazione è erogato presso le strutture attive, preventivamente comunicate sul sito dell'Agenzia;
 - b. il servizio abitativo (prolungamento mese di agosto 2019) è concesso, *dietro presentazione dell'apposita istanza resa disponibile* sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione *Istanze digitali*, alla tariffa di euro 180,00 in camera doppia e di euro 220,00 in camera singola.
5. La fruizione del servizio alloggio a pagamento e del servizio mensa a tariffa agevolata **cessa il giorno successivo alla data di conseguimento del titolo di studio**. A decorrere da tale data agli studenti neo-laureati:
- a. è fatto assoluto divieto di utilizzare la tessera mensa, pena la restituzione degli importi corrispondenti al servizio eventualmente fruito calcolando la differenza tra la fascia di reddito di appartenenza e la tariffa piena;
 - b. è possibile mantenere il posto letto mediante il servizio di foresteria alle tariffe previste per il periodo necessario alle attività logistiche di fine carriera.
6. Si riportano nella seguente tabella la **decorrenza** e le **condizioni per la fruizione a pagamento dei servizi** con riferimento al requisito di iscrizione di cui all'art. 13, distintamente per ciascuna categoria di studenti:

Categorie studenti	Decorrenza periodo di fruizione	Condizione
a. studenti conferme anni successivi di servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dal 1 ottobre 2018	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 13, per i distinti istituti
b. studenti nuove assegnazioni anni successivi di servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione

c. studenti matricole, matricole magistrale e specializzandi e dottorandi I anno richiedenti servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dalla data di regolare iscrizione	iscrizione
d. specializzandi e dottorandi anni successivi richiedenti servizio ristorazione a tariffa agevolata e/o alloggio a pagamento	dal 1 ottobre 2018	iscrizione entro le scadenze di cui all'art. 13, per i distinti istituti

ART. 45

Servizio abitativo a pagamento

1. L'Agenzia, qualora al termine delle assegnazioni dei posti letto gratuiti per studenti idonei alla borsa di studio, risultino ulteriori disponibilità di alloggio, consente l'accesso al servizio **posto letto residuo a pagamento per studenti "fuori sede"** dietro presentazione dell'apposita istanza digitale resa disponibile sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it nella sezione *Istanze digitali* con le modalità disciplinate all'art. 9.
2. Gli elenchi degli studenti idonei al servizio **posto letto residuo a pagamento** per l'a.a. 2018/2019, stilato sulla base dei requisiti di ammissione di cui al presente bando e del numero dei posti letto disponibili, verranno adottati con specifico provvedimento del Dirigente del Servizio '*Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari*' e pubblicati sul sito internet dell'Agenzia entro il **31 ottobre 2018**.
3. Successivi elenchi potranno essere pubblicati, con le medesime modalità, sino al termine per la presentazione della domanda di cui al comma successivo, fatta salva la disponibilità di posti letto da assegnare sulla base delle disposizioni del presente articolo.
4. I termini per la presentazione delle istanze sono i seguenti:
 - a. **dal 6 settembre 2018 al 30 giugno 2019** per il posto letto residuo a pagamento per studenti fuori sede;
 - b. **dal 20 giugno al 20 luglio 2019** per il posto letto a pagamento mese di agosto 2019.
5. Le **tariffe** applicate sono le seguenti:
 - a. **€ 180,00/ mese in camera doppia;**
 - b. **€ 220,00/mese in camera singola.**
6. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente articolo si fa rinvio al "*Regolamento di utilizzo dei collegi gestiti dall'ADiSU*" (DTR n. 50/2018) disponibile sul sito dell'Agenzia (sezione *Servizi abitativi*).

ART. 46

Servizio di ristorazione a tariffa agevolata

1. Per accedere al servizio di ristorazione a tariffa agevolata occorre inviare l'apposita istanza resa disponibile sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.adisupg.gov.it nella sezione *Istanze digitali* con le modalità disciplinate all'art. 9. Per poter compilare l'istanza:
 - a. gli studenti il cui nucleo familiare risiede in Italia e percepisce redditi e/o è proprietario di patrimoni in Italia devono essere in possesso dell'attestazione ISEE 2018 per il Diritto allo Studio Universitario ed indicare il numero di protocollo INPS-ISEE-2018 ed il relativo valore;
 - b. gli studenti il cui nucleo familiare risiede all'estero e ha percepito redditi e/o è proprietario di patrimoni all'estero devono presentare la documentazione di cui all'art. 20, comma 2.
2. Si riporta, di seguito, la tabella delle **tariffe** relative alle tipologie di pasto differenziate in base alle agevolazioni previste:

Tipologia pasto		TARIFFE AGEVOLATE in base al reddito			SENZA AGEVOLAZIONI (Tariffa piena)
		Fascia I (ISEE fino a € 23.253,00)	Fascia II (ISEE da € 23.253,01 a € 50.549,00)	Fascia III (ISEE superiore a € 50.550,00)	
Pasto completo	un primo piatto, un secondo piatto, un contorno, pane, frutta e bevanda	€ 4,50	€ 5,00	€ 7,50	€ 8,00
Prima combinazione	un primo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 2,00	€ 2,50	€ 5,50	€ 6,50
Seconda combinazione	un secondo piatto, contorno, pane, frutta e bevanda	€ 3,00	€ 4,00	€ 6,50	€ 7,50

3. Per fruire del servizio di ristorazione a tariffa agevolata è necessario esibire alla cassa della mensa l'apposita tessera rilasciata dall'ufficio preposto dell'Agenzia.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto con il presente articolo si fa rinvio al "Regolamento A.Di.S.U. per la fruizione del Servizio di ristorazione nelle mense universitarie (DAU n. 35/2013) disponibile sul sito dell'Agenzia (sezione Servizi ristorativi).

TITOLO VII CONTROLLI DECADENZE REVOCHE SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 Controlli sui requisiti e sulla documentazione

1. L'Agenzia controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti relativamente ai requisiti di ammissione, di merito e di reddito. Tali controlli, distintamente per le diverse tipologie di beneficio/servizio, vengono effettuati con le seguenti tempistiche:
 - a. **Borse di studio**
 - I. **entro il 30 novembre 2018:** per tutti gli studenti idonei, verifica del possesso dei requisiti generali di ammissione, di iscrizione, di reddito, di merito nonché dell'invio della documentazione relativa ai patrimoni e redditi esteri di cui all'art. 20, comma 2, e della comunicazione relativa all'alloggio a titolo oneroso di cui all'art. 25;
 - II. **entro il 31 marzo 2019:**
 - per gli studenti *anni successivi* che dichiarano dei crediti formativi in attesa di convalida, verifica dei requisiti di merito;
 - per gli studenti *matricole magistrale e matricole di scuola di specializzazione:* verifica del requisito di iscrizione;
 - III. **entro il 15 giugno 2019:** per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 30 aprile 2019;
 - IV. **entro il 30 giugno 2019:** controlli di veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso del requisito di reddito, prioritariamente per gli studenti nuovi immatricolati;
 - V. **entro il 10 settembre 2019:** per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 10 agosto 2019;

- VI. **entro il 31 gennaio 2020:** per gli studenti matricole, verifica dei requisiti di merito acquisiti entro il 30 novembre 2019.
- b. **Posto letto gratuito:**
 - I. **entro la data di assegnazione dell'alloggio**, per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
- c. **Servizio di ristorazione gratuito:**
 - I. **entro la data di rilascio della tessera mensa**, per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
- d. **Posto letto a pagamento:**
 - I. **entro la data di assegnazione dell'alloggio**, per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione;
 - II. **entro il 30 novembre 2018**, per gli studenti *anni successivi*, verifica del requisito di iscrizione;
 - III. **entro il 31 marzo 2019**, per gli studenti *matricole magistrale, matricole di scuola di specializzazione e matricole di dottorato di ricerca*, verifica del requisito di iscrizione;
 - IV. **entro il 31 maggio 2019**, per gli *studenti laureandi* (sessioni a.a. 2017/2018), verifica della data di conseguimento del titolo di laurea o eventuale iscrizione all'a.a. 2018/2019;
- e. **Servizio di ristorazione a tariffa agevolata:**
 - I. **entro la data di rilascio della tessera mensa**, per gli studenti *matricole*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
 - II. **entro il 30 novembre 2018** per gli studenti *anni successivi*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
 - III. **entro il 31 marzo 2019** per gli studenti matricole magistrale e *iscritti ad un primo anno di una scuola di specializzazione e di un dottorato di ricerca*, verifica del requisito di iscrizione e di reddito;
 - IV. **entro il 31 maggio 2019**, per gli *studenti laureandi* (sessioni a.a. 2017/2018): verifica della data di conseguimento del titolo di laurea o eventuale iscrizione all'a.a. 2018/2019 e reddito.
- 2. I controlli sulle autocertificazioni relative ai requisiti di reddito possono essere effettuati durante l'iter procedimentale (preventivi) oppure a seguito dell'assegnazione dei benefici (successivi). Qualora si verificassero dei casi in cui sia necessario acquisire un approfondimento o ulteriore documentazione, gli studenti interessati ne saranno informati mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 48

Dichiarazione di decadenza dai benefici e restituzione degli importi

1. Lo studente, già dichiarato idoneo/beneficiario negli elenchi e graduatorie di cui all'art. 42, sarà **dichiarato decaduto** qualora dalle verifiche realizzate dall'Agenzia emerga:
 - a. il mancato possesso dei requisiti che determinano sia l'ammissione al concorso che il conseguimento dell'idoneità per ciascuna tipologia di beneficio;
 - b. la rinuncia agli studi effettuata entro il 31/07/2019, indipendentemente dal numero di crediti conseguiti entro tale data.
2. **Il provvedimento di decadenza**, assunto dal Dirigente del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari*, sarà **notificato** agli studenti interessati **mediante raccomandata con avviso di ricevimento** e pubblicata sul sito internet dell'Agenzia, quale forma di pubblicità idonea, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-bis della legge n. 241/1990.
3. La decadenza dai benefici comporta la **restituzione delle somme eventualmente riscosse** relative alla borsa di studio e al valore corrispettivo dei servizi effettivamente fruiti calcolati come segue:
 - a. servizi abitativi, euro 180/mese in camera doppia e euro 220,00/mese in camera singola;
 - b. servizi ristorativi, sulla base della fascia ISEE di appartenenza;
4. **Avverso il provvedimento di decadenza gli studenti interessati possono presentare istanza di riesame** della propria posizione secondo le modalità e i termini di cui all'art. 43 del presente bando. Trascorso il termine di 15 giorni dalla notifica dell'atto di decadenza, in assenza di istanza di riesame, l'Agenzia provvederà alla **contabilizzazione degli importi** che lo studente è tenuto a restituire, secondo le

modalità e le scadenze che saranno opportunamente notificate mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. In caso di **mancata restituzione** delle somme l’Agenzia procederà con il **recupero giudiziale del credito**.
6. Tutti i casi di morosità o inadempienza nella restituzione delle somme dovute comportano l’esclusione da ogni beneficio e servizio erogato dall’Agenzia.

ART. 49

Sanzioni

1. Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, lo studente che senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, presenti dichiarazioni non veritiere, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire dei relativi interventi, è soggetto ad una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di importo triplo rispetto a quella percepita, o al valore dei servizi indebitamente fruiti e perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso degli studi, fatta salva in ogni caso l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 38, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 50

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” i dati personali richiesti nonché quelli contenuti nella documentazione richiesta sono trattati dall’Agenzia nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell’Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o di regolamento.
2. Il rilascio dei dati richiesti è obbligatorio ai fini dell’espletamento delle procedure per il presente bando; al mancato rilascio, consegue l’esclusione dal medesimo. Tali dati sono necessari allo svolgimento delle procedure di selezione e/o valutazione e potranno riguardare, a titolo di esempio, dati anagrafici, dati relativi all’ubicazione, alla situazione economica, culturale o sociale. Potranno essere trattate anche categorie di dati particolari come, ad esempio, l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’iscrizione sindacale, dati biometrici o relativi alla salute. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente bando.
3. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma 1, lettera e), del Reg. UE 2016/679, i dati personali raccolti saranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. La conservazione dei dati di natura personale forniti è determinata sulla base della normativa vigente.
4. I dati forniti potranno essere comunicati a destinatari individuati dall’Agenzia. Più precisamente, i dati potranno essere comunicati a destinatari appartenenti alle seguenti categorie:
 - a. autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici;
 - b. eventuali soggetti terzi e consulenti in materia fiscale, legale, ecc.;
 - c. istituti previdenziali e amministrazione finanziaria, al fine dell’adempimento di ogni obbligo previdenziale, assistenziale, assicurativo e fiscale;
 - d. soggetti esterni che gestiscono/supportano/assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e delle reti di telecomunicazioni;
 - e. eventuali soggetti controinteressati che abbiano esercitato il diritto di accesso ex legge n. 241/1990 o il diritto di accesso civico generalizzato ex D.Lgs. n. 33/13.
5. I soggetti di cui al precedente comma 4. svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento oppure svolgono la funzione

di Contitolari. L'elenco di eventuali responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso la sede del Titolare.

6. I dati forniti non sono trasferiti all'estero o all'esterno dell'Unione Europea.
7. Ai sensi dell'art. 26 del GDPR il Titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario dell'Umbria, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, con sede in Perugia, Via Benedetta 14, e-mail adisu@pec.it.
8. A sensi dell'art. 38 del GDPR il responsabile per la protezione dei dati personali è l'Avv. Emanuele Florindi che potrà essere contattato all'indirizzo e-mail dpo@adisu.umbria.it.
9. I soggetti interessati potranno far valere i propri diritti, come espresso dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679, rivolgendosi al Titolare, oppure al Responsabile del trattamento o al Data Protection Officer ex art. 38 paragrafo 4.
10. E' riconosciuto il diritto, in qualsiasi momento, di chiedere al Titolare del trattamento dei dati personali, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento. È inoltre riconosciuto il diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento dei propri dati (compresi i trattamenti automatizzati, es. la profilazione), nonché la portabilità dei medesimi. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo e giurisdizionale, qualora si ritenga che il trattamento dei dati violi quanto previsto dal Reg UE 2016/679, ai sensi dell'art. 15 lettera f) del Regolamento stesso, il soggetto interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e con riferimento all'art. 6, paragrafo 1, lettera a) e art. 9, paragrafo 2, lettera a), ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso prestato. Nel caso di richiesta di portabilità del dato il Titolare del trattamento fornirà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, da dispositivo automatico, i dati personali, fatto salvo i commi 3 e 4 dell'art. 20 del Reg UE 2016/679.

ART. 51

Disposizioni finali

1. L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare o annullare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente bando di concorso, senza obbligo di comunicare i motivi e senza che i concorrenti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Agenzia medesima.
2. Per quanto attiene l'attuazione, la pubblicità e l'informazione relativa Azione 10.5.2 "Borse di studio ADiSU" finanziata con risorse PO FSE Umbria 2014-2020 si applicano:
 - a. le disposizione previste nel Manuale Generale delle Operazioni (GE.O) (v. Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 11343 del 18 novembre 2016 e ss mm e ii);
 - b. le disposizioni previste nella Strategia di comunicazione dei POR FESR e PO FSE Umbria 2014-2020 e nelle Linee guida per la comunicazione e pubblicizzazione delle attività finanziate dal FSE 2014-2020 (v. Deliberazione Giunta Regionale Regione Umbria n. 195 del 6 marzo 2018), la normativa dell'Unione Europea e la normativa nazionale e regionale vigente di riferimento.
3. Amministrazione competente: Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (A.Di.S.U.).
4. Dirigente responsabile del Servizio *Diritto allo studio universitario e interventi post-universitari* e Responsabile del procedimento: Stefania Cardinali.
5. La comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 8 della legge n. 241/1990, agli studenti universitari destinatari dei provvedimenti di cui al presente bando si intende resa con la pubblicazione della tabella sul portale dell'Agenzia www.adisu.umbria.it, in cui è indicata anche la data entro la quale il procedimento deve concludersi laddove sia prevista l'adozione di un provvedimento espresso.

SEDE UNIVERSITARIA FREQUENTATA	COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI "IN SEDE"	COMUNI DI RESIDENZA STUDENTI "PENDOLARI"
Perugia	Assisi – Bastia – Bettona – Corciano – Deruta – Magione – Perugia – Torgiano	Bevagna – Cannara – Castel Ritaldi – Castiglion del Lago – Città di Castello – Città della Pieve – Collazzone – Cortona – Foligno – Fratta Todina – Marsciano – Massa Martana – Monte Castello di Vibio – Montefalco – Paciano – Panicale – Passignano sul Trasimeno – Piegaro – Spello – Todi – Trevi – Tuoro sul Trasimeno – Umbertide – Valfabbrica.
Assisi	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Cannara – Deruta – Foligno – Perugia – Spello – Torgiano – Trevi – Valfabbrica.	Campello sul Clitunno – Corciano – Fossato di Vico – Fratta Todina – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Magione – Montefalco – Spoleto – Valtopina.
Terni - Narni	Acquasparta – Amelia – Arrone – Ferentillo – Montefranco – Narni – Orte – San Gemini – Spoleto – Stroncone – Terni	Avigliano Umbro – Calvi dell’Umbria – Campello sul Clitunno – Cittaducale – Colli sul Velino – Contigliano – Foligno – Fratta Todina – Greccio – Labro – Lugnano in Teverina – Marsciano – Massa Martana – Montecastello di Vibio – Montecastrilli – Otricoli – Rieti – S. Anatolia di Narco – Scheggino – Spello – Todi – Trevi – Vallo di Nera.
Foligno	Assisi – Bastia – Bettona – Bevagna, Campello sul Clitunno – Cannara – Foligno – Montefalco – Spello – Spoleto – Trevi – Valtopina	Castel Ritaldi – Collazzone – Corciano – Deruta – Fossato di Vico – Giano dell’Umbria – Gualdo Cattaneo – Gualdo Tadino – Marsciano – Massa Martana – Narni – Nocera Umbra – Perugia – Sellano – Terni – Todi – Torgiano – Valfabbrica.

Le graduatorie degli idonei al concorso per la concessione delle borse di studio, provvidenze e servizi per il diritto allo studio universitario sono formate come segue:

A) Studenti che si iscrivono al primo anno di tutti i corsi:

secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art. 19.

B) Studenti iscritti ad anni successivi al primo, non aventi diritto alla conferma della borsa di studio:

secondo l'ordine decrescente dei requisiti di merito, calcolati con la seguente formula:

$$P.M. = P.E. + (P.E. \times P.V.)$$

P.M. = punteggio del merito;

P.E. = punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti;

P.V. = punteggio relativo alla media dei voti riportati.

Punteggio relativo al numero di esami superati o di crediti acquisiti (**P.E.**):

(il punteggio è calcolato con la seguente formula):

$$P.E. = 10 + \frac{Es - Ed}{Ep - Ed} \quad \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

$$P.E. = 10 + \frac{Cs - Cd}{Cp - Cd} \quad \times \text{Coefficiente anno di corso}$$

Es/Cs = Esami sostenuti o crediti acquisiti

Ed/Cd = Esami da sostenere o crediti da acquisire entro il **10/08/2018**

Ep/Cp = Esami o crediti previsti per l'anno di iscrizione

Coefficiente anno di corso:

= 36 per chi si iscrive per il secondo anno

= 30 per chi si iscrive per il terzo anno

= 27 per chi si iscrive per il quarto anno o il settimo semestre

= 25 per chi si iscrive per il quinto anno o l'ottavo semestre

= 24 per chi si iscrive per il sesto anno

= 23 per chi si iscrive per il settimo anno

= 22 per chi si iscrive per l'ottavo anno

Punteggio relativo alla votazione media negli esami superati (**P.V.**):

è attribuito un punteggio pari a 0,15 per ogni punto della media, espressa in trentesimi, in più rispetto a 18/30.

In caso di parità, la posizione in graduatoria è determinata secondo l'ordine crescente dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente di cui all'art. 19.

Per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo, non aventi diritto alla conferma, le graduatorie sono differenziate per corso di studi e per anno di iscrizione dello studente.